

ORDINANZA N. 24

Prot. 8010 DEL 17/03/2021

Oggetto: **Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 - Disposizioni per la regolamentazione del mercato settimanale.**

IL SINDACO

- Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25/02/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;
- Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Preso atto dell'Ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute con al quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitarie territorialmente competente;
- Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il DPCM del 02/03/2021 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 22/05/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del Decreto-Legge n. 33 del 16/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14/7/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del Decreto-Legge n. 15 del 23/02/2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19». E specificatamente le disposizioni applicabili ai territori in zona rossa di cui agli artt. 38 e segg.
- Richiamata l'Ordinanza firmata il 12/03/2021 dal Ministro della Salute Roberto Speranza, in base alla quale dal 15/03/2021 il Lazio passa in zona rossa;
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

In relazione allo svolgimento del mercato settimanale, che lo stesso sarà riservato alla sola vendita dei generi alimentari, dei beni di prima necessità, dei prodotti agricoli e dei prodotti florovivaistici e secondo le seguenti modalità:

- I banchi dovranno essere collocati ad una distanza di 3 (tre) metri gli uni dagli altri e gli interstizi tra un banco e un altro dovranno impedire l'accesso agli utenti;
- L'area mercato dovrà essere delimitata, con ingresso di accesso e di uscita, attraverso corsie di canalizzazioni all'interno delle quali non potranno essere presenti più di 2 (due) utenti alla volta;

- Gli operatori commerciali saranno obbligati a porre in essere tutte le misure atte al contenimento del virus COVID-19, provvedendo alla delimitazione dello spazio di vendita frontale con nastro o altri mezzi idonei, in modo da garantire la distanza interpersonale di 2 (due) metri;
- Tutti gli operatori dovranno indossare mascherina e guanti;
- Gli spazi messi a disposizione degli operatori dovranno essere ridimensionati, nel numero di postazioni; gli operatori già titolari di posteggi, a fronte della attuale situazione di emergenza sanitaria, potranno essere assegnatari di un solo spazio;
- Il presente provvedimento dovrà essere notificato agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, assicurandone altresì diffusione presso la popolazione;
- Che i rifiuti devono essere correttamente differenziati;
- a tutti gli operatori commerciali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e la messa a disposizione da parte degli esercenti di dispenser di gel idroalcolico o sistema di disinfezione analogo oltre che la disinfezione delle mani ogni qual volta si entri in contatto con monete e banconote od oggetti estranei alla vendita.

L'efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. Le disposizioni in esse contenute possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati
- Alla Regione Lazio
- Alla ASL Roma 6
- Al Responsabile del Settore Urbanistica
- Al Responsabile del Settore Bilancio e Tributi

- Alla società Del Prete srl
- Agli operatori commerciali del mercato settimanale di viale Madonna del Tufo

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Veronica Cimino

